

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

---

CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. XV

n. II

1961 - 1971

# RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione  
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

---

*Presentata alla Presidenza il 17 novembre 1972*

---

N. B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1137 del 3 ottobre 1972 . . . . .	<i>Pag.</i>	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi dal 1961-62 al 1971 dell'Accademia nazionale dei Lincei . . . . .	»	6

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 1137**

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 3 ottobre 1972;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1961, con il quale l'**Accademia nazionale dei Lincei** è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1971 nonché le annesse relazioni del Consiglio di Presidenza e dei Soci Revisori dei conti trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, disussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1961-62 al 1971;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

considerato che nella relazione stessa sono stati formulati rilievi in ordine: *a)* alla corresponsione al personale dipendente dall'Accademia di indennità (indennità speciale accademica, gratifiche semestrali, indennità mezzi di trasporto) non previste dal vigente regolamento organico e concesse dal Consiglio di Presidenza sulla base di delibere non sottoposte ad approvazione dei Ministeri competenti; *b)* alla illegittimità delle norme di cui all'articolo 4, terz'ultimo comma, ed all'articolo 19, primo comma, del regolamento organico per il personale operaio del 17 novembre 1970;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1961-62 al 1971 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Accademia nazionale dei Lincei, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

segnala — a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958 — le irregolarità, di cui in parte motiva, all'on. Ministro per la pubblica istruzione ed all'on. Ministro per il tesoro, ai quali ordina che sia comunicata copia della presente determinazione e dell'annessa relazione.

IL RELATORE  
*f.to* Topi

IL PRESIDENTE  
*f.to* Greco

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1961-62, 1962-63, 1963-64, 2° SEMESTRE 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 E 1971 DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI**

**SOMMARIO**

1. Premessa — 2. Ordinamento generale e struttura organica —
3. I fini istituzionali — 4. L'attività istituzionale — 5. Il personale — 6. I bilanci: loro formazione e struttura — 7. Il bilancio ordinario: a) i risultati finanziari della gestione; b) le entrate effettive; c) le uscite effettive — 8. Le partite di giro —
9. I fondi patrimoniali — 10. Fondazioni e gestioni speciali —
11. La situazione patrimoniale — 12. Considerazioni conclusive.

**1. — PREMESSA**

L'Accademia nazionale dei Lincei è stata sottoposta al controllo della Corte, ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961.

Con la presente relazione si riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente per gli esercizi dal 1961-62 al 1971.

Il referto abbraccia, quindi, i risultati di un arco pluriennale di esercizi in una visione d'insieme dell'attività svolta, esprimendo in termini di sintesi gli aspetti salienti che hanno caratterizzato l'andamento della gestione nel suo complesso, e consente un apprezzamento globale e sistematico dei dati consuntivi in rapporto ai fini istituzionali.

Le origini dell'Accademia risalgono all'anno 1603, allorché venne stretto in Roma un sodalizio scientifico fra quattro giovani studiosi, ai quali presto altri si aggiunsero (scienziati, poeti, giureconsulti, filologi), tutti egualmente animati da fervido amore per gli studi e convinti assertori dell'idea della cooperazione scientifica, che si impegnarono assiduamente nella trattazione delle discipline naturali, matematiche, letterarie e filologiche, e nella pubblicazione delle opere dei soci.

Dopo varie alternative di fioriture e decadenze, un nuovo fulgido periodo di vita iniziò per l'Accademia in coincidenza con l'unificazione dell'Italia e la proclamazione di Roma a capitale del Regno; nel 1875 venne promulgato uno statuto che provvide a conformare l'Accademia alle necessità dei nuovi tempi e delle mutate condizioni politiche, riconoscendole carattere nazionale, dettando norme per il suo governo e per l'amministrazione, ampliando il quadro delle scienze ammesse nell'Accademia ed aumentando il numero dei soci nazionali e stranieri.

Questo statuto, modificato a più riprese fra il 1883 ed il 1925, venne sostituito da quello approvato con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2309, che costrinse entro limiti rigorosi l'autonomia accademica; successivamente, con legge 8 giugno 1939, n. 755, fu stabilita la fusione dell'Accademia dei Lincei con l'Accademia d'Italia, organismo questo che era stato istituito con regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87 ed a cui erano state attribuite funzioni politico-culturali, « sotto la tutela dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione » (articolo 3 di detto decreto).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Caduto il regime fascista si provvide, con decreti legislativi luogotenenziali (nn. 359 e 363 del 28 settembre 1944), alla ricostituzione dell'Accademia dei Lincei ed alla contestuale soppressione dell'Accademia d'Italia, con conseguente devoluzione delle funzioni, delle attività e del patrimonio di quest'ultima alla prima.

Con successivi provvedimenti legislativi 12 aprile 1945, n. 178 e 16 novembre 1945, n. 801 vennero dettate ulteriori disposizioni concernenti il governo e l'amministrazione provvisoria del sodalizio, nonché la ricostituzione degli organi ordinari e la ripresa del normale funzionamento di esso.

Va, al proposito, sottolineato come il legislatore siasi all'epoca dato carico di restituire all'Accademia la sua originaria indipendenza dal potere politico, abrogando lo Statuto del 1934 e richiamando in vita quello approvato con regio decreto 15 gennaio 1920, n. 95; alle limitate forme di controllo da quest'ultimo previste, veniva solo aggiunto l'obbligo di sottoporre ad approvazione interministeriale (pubblica istruzione e tesoro) « le proposte in ordine al ruolo organico del personale » (articolo 4 decreto legislativo luogotenenziale n. 178/1945).

## 2. — ORDINAMENTO GENERALE E STRUTTURA ORGANICA

L'Accademia, riconosciuta e dichiarata corpo morale autonomo col regio decreto 26 luglio 1883, n. 1577, è tuttora retta dallo statuto del 1920, parzialmente modificato da norme legislative pur esse antiche (1), nonché dal regolamento di attuazione dello statuto, approvato dall'Accademia a classi riunite nelle sedute del 2 giugno 1923 e del 6 giugno 1925.

La sua natura giuridica è quella di ente pubblico a struttura associativa (2). Essa si compone di due classi: l'una delle scienze fisiche, matematiche e naturali, ripartita in cinque categorie, e l'altra delle scienze morali, storiche, critiche e filologiche, ripartita in sette categorie. Di ciascuna classe fanno parte, nell'eguale numero di 72, soci nazionali, soci corrispondenti e soci stranieri, tutti eletti con voto segreto dai soci nazionali della classe interessata, oltre ad un certo numero di soci onorari, nominati in virtù delle loro alte benemeritenze nei confronti « della Patria o dell'umanità » ed aventi gli stessi diritti dei soci nazionali; l'elezione dei soci nazionali e stranieri e la nomina di quelli onorari è sottoposta all'approvazione del Capo dello Stato (articolo 16 dello statuto).

L'Accademia tiene una sessione annuale di otto mesi, dal novembre al giugno dell'anno successivo, durante la quale hanno luogo sedute ordinarie, a classi riunite o di ciascuna classe, e possono essere convocate sedute straordinarie; alle adunanze prendono parte i soci, nazionali e corrispondenti, ma il diritto di voto spetta soltanto ai primi. Nella seconda metà della sessione le classi riunite tengono sedute per l'approvazione dei bilanci e — quando occorre — per l'elezione delle cariche accademiche; al termine della sessione ha poi luogo un'adunanza solenne, nel corso della quale il presidente riferisce intorno allo stato delle pubblicazioni accademiche ed a tutti gli avvenimenti interessanti la vita dell'Accademia e proclama i vincitori dei concorsi a premi.

(1) Vedasi: decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178; decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 801; decreto legge Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1947, n. 592.

(2) Pur in mancanza di una espressa qualificazione normativa in tal senso, la natura pubblica dell'Accademia si desume agevolmente dal fatto che la sua ricostituzione è avvenuta ad opera del legislatore; che ad essa sono state devolute attività e funzioni dell'Accademia d'Italia; che essa gode di un trattamento fiscale analogo a quello delle Amministrazioni dello Stato (v. articolo 3 decreto legislativo luogotenenziale n. 359/1944) e trae dalla finanza pubblica la quasi totalità delle sue risorse; che i suoi fini e la sua attività sono di pubblico interesse, ecc.

In senso conforme, v.: Cass., Sezioni Unite, 24 luglio 1958, numero 2689; Cons. Stato, Comm. spec., 3 marzo 1960, n. 979.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Organi dell'ente sono: il presidente, il vice-presidente, l'amministratore e l'amministratore aggiunto (che sono eletti dalle classi riunite e restano in carica tre anni), due segretari e due segretari aggiunti (che sono eletti dalle singole classi e durano in ufficio quattro anni), i quali tutti compongono il Consiglio di presidenza; vi sono poi due revisori dei conti, eletti annualmente da ciascuna classe.

Alle varie cariche accademiche possono accedere soltanto i soci; il presidente ed il vice-presidente non sono immediatamente rieleggibili se non per una sola volta (articolo 7 dello statuto), la loro elezione è sottoposta ad approvazione del Capo dello Stato (articolo 16).

Va qui rilevato come lo statuto regoli solo in maniera frammentaria e lacunosa le attribuzioni e le sfere di competenza dei vari organi sociali, di guisa che la loro concreta disciplina risulta piuttosto affidata alla prassi ed a regole empiriche di correttezza e di opportunità; per la delicatezza e la fondamentale importanza che la materia riveste nell'assetto organizzativo dell'ente, occorre invece che la stessa riceva nello statuto adeguata e compiuta disciplina, la quale — nel segnare i limiti entro cui debbono contenersi i poteri di ciascun organo — offra sicura ed obiettiva garanzia del regolare funzionamento dell'Istituto.

In materia di controlli, poi, l'ordinamento dell'Accademia si limita a prevedere, quali uniche forme di intervento governativo nella vita dell'ente, l'approvazione con decreto presidenziale degli atti di nomina del presidente, del vice-presidente e dei soci nazionali, stranieri ed onorari, nonché — in base alla norma specifica innanzi citata (articolo 4 del decreto legge luogotenenziale n. 178 del 1945) — l'approvazione congiunta dei Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro per i regolamenti organici del personale dipendente. Per il resto, la materia non riceve alcuna espressa regolamentazione, ma in pratica l'Accademia risulta assoggettata al sistema di controlli previsto in via generale dal codice civile.

Al proposito la Corte, atteso che l'Accademia — pur sorta come libera associazione di diritto privato — si configura oggi quale ente pubblico che persegue fini di interesse pubblico e si avvale di mezzi finanziari tratti per la quasi totalità dal bilancio dello Stato, deve rappresentare l'esigenza che, in armonia con i principi generali del nostro ordinamento contabile, validi per tutti gli enti alla cui gestione lo Stato contribuisca in via ordinaria, si provveda ad introdurre nell'ordinamento dell'Accademia norme che prevedano e puntualmente disciplinino quell'insieme sistematico di controlli nel quale si concreta la vigilanza ministeriale e che ha lo scopo di garantire il regolare impiego del pubblico denaro in vista della effettiva e più confacente realizzazione dei fini istituzionali; tutto ciò naturalmente, nel rispetto della facoltà dell'Istituto di autodeterminarsi nelle scelte programmatiche ed organizzative e della sua necessaria autonomia di azione, garantite del resto anche a livello costituzionale.

Deve altresì la Corte affermare come, in base ai ricordati principi generali, sussistano sin d'ora l'obbligo per l'Accademia di inviare i propri bilanci preventivi e i conti consuntivi ai Ministeri vigilanti (pubblica istruzione e tesoro) e l'obbligo per questi ultimi di emettere su tali conti una pronuncia che, pur non avendo valore di formale approvazione, esprima un compiuto giudizio sul modo come i fini istituzionali siano stati perseguiti e la gestione condotta; e ciò, anche al fine di consentire alle competenti Autorità il necessario coordinamento delle attività pubbliche nel settore.

### 3. — I FINI ISTITUZIONALI

Secondo l'articolo 1 dello Statuto dell'Accademia d'Italia, approvato con regio decreto 8 giugno 1939, n. 843, scopo della stessa era quello di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano e di assistere ed integrare l'attività degli organi di Governo per la riso-



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luzione di problemi scientifici, letterari ed artistici interessanti la vita sociale della Nazione (3). Poiché il vigente statuto dei Lincei non contiene alcuna indicazione dei fini istituzionali, la formulazione sopra riportata deve ritenersi ancora validamente applicabile nei confronti della stessa Accademia dei Lincei; e ciò per effetto della devoluzione a questa (v. articolo 2 decreto legge luogotenenziale n. 363 del 1944, citato) delle attività e delle funzioni già proprie della cessata Accademia d'Italia, il che ad evidenza dimostra come il *munus publicum*, in precedenza curato dall'ente soppresso, sia stato mantenuto nella sua essenza, pur se diversamente valutato, in capo al nuovo ente (4).

Nè lo statuto dell'Accademia d'Italia, nè quello dei Lincei contengono, invece, una puntuale specificazione delle iniziative da intraprendere e dei diversi compiti da svolgere per l'attuazione delle finalità che la norma innanzi citata si limita a definire in termini estremamente concisi e generici.

Anche sotto questo profilo, quindi, l'ordinamento dell'ente si rivela inadeguato e postula l'esigenza di opportune revisioni ed integrazioni: la mancata articolazione statutaria dei fini istituzionali rende infatti disagiata la formulazione di un compiuto giudizio sull'attività dell'Istituto, la valutazione cioè sull'aderenza di questa ai fini e sul grado di realizzazione degli stessi con i mezzi dati; in definitiva sulla funzionalità dell'ente e sulla legittimità della sua azione.

#### 4. — L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

L'attività dei Lincei nel periodo in esame si è essenzialmente esplicitata:

a) nella pubblicazione, prevista dallo statuto, delle « Memorie » e dei « Rendiconti » (in cui vengono raccolti lavori e brevi note di soci ed estranei, riassunti di discussioni avvenute nelle sedute, comunicazioni varie e commemorazioni), di volumi delle collane « Monumenti antichi » e « Notizie degli scavi di antichità »; di quaderni dei « Problemi attuali di scienza e cultura » e di numerose altre opere di varia natura;

b) nella organizzazione di convegni, nazionali ed internazionali, fra i quali sono divenuti sempre più frequenti quelli dedicati ad argomenti di viva attualità (tutela del patrimonio artistico e del paesaggio; progresso tecnologico e suoi riflessi economici, sociali, politici; previsione e difesa nei confronti delle grandi calamità naturali);

c) nella promozione di scambi con enti culturali stranieri (centro di fisica nucleare di Dubna, Accademia delle scienze dell'U.R.S.S. e di Ungheria, Royal Society di Londra, British Academy);

d) nel finanziamento e nella organizzazione di spedizioni ed esplorazioni a carattere scientifico (botanico, zoologico, paleontologico) in Italia ed all'estero (Florida, Messico, Costarica, Nigeria, Creta);

e) nel potenziamento degli studi superiori in Italia, al qual fine sono stati instaurati rapporti di collaborazione con la Scuola normale superiore di Pisa, con il C.N.R., con Università ad enti di ricerca italiani e stranieri, e si è dato vita ad un « Centro Linceo » per la trattazione di argomenti di carattere interdisciplinare collegati alle scienze matematiche;

f) nell'incremento della dotazione della biblioteca che, suddivisa in tre sezioni (Corsiniana, Accademica ed Orientalistica), è una delle più riccamente fornite d'Italia: consta, infatti, di circa 400.000 volumi, tra cui migliaia di manoscritti, di incunaboli e di opere del '600 e '700, e di una collezione di periodici scientifici pubblicati dai più importanti istituti del mondo;

(3) In verità, la norma indicava anche, con espressioni ormai anacronistiche, come finalità dell'Istituto quelle di conservare puro il carattere nazionale del movimento intellettuale italiano, secondo il genio e le tradizioni della stessa, e di favorirne l'espansione e l'influenza oltre i confini dello Stato.

(4) Si confronti, in proposito: Cass., Sezioni Unite, 24 luglio 1958, n. 2689, già retro citata.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) nel conferimento di numerosi premi, taluni di cospicuo valore e di grande prestigio anche internazionale, istituiti da pubbliche amministrazioni e da private fondazioni, la cui assegnazione è demandata all'Accademia da leggi, regolamenti e statuti vari (5); avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 19 dello statuto accademico, nel 1970 l'ente ha poi istituito — a carico del proprio bilancio — un premio « linceo » di 4 milioni di lire, da assegnarsi a rotazione fra le due classi.

Un compito particolare svolto tradizionalmente dall'Accademia è quello dell'amministrazione di un rilevante numero di fondazioni culturali, istituite in genere con lo scopo di assegnare premi a studiosi e di promuovere lo sviluppo di discipline scientifiche od umanistiche. Sotto il profilo giuridico, si tratta o di fondazioni riconosciute come persone giuridiche ed i cui statuti affidano all'Accademia il compito di amministrarne il patrimonio e di svolgere l'attività necessaria per il conseguimento dei rispettivi fini; ovvero di compendi patrimoniali, sprovvisti di personalità ma con gestione e contabilità autonome rispetto a quelle dell'Accademia, in quanto derivanti da lasciti o donazioni gravati dall'onere — a carico dell'Accademia medesima — di vincolo ad uno scopo determinato; ovvero, infine, di fondi gestiti per conto di terzi.

Fra tali istituzioni un cenno particolare meritano il Fondo « Antonio Feltrinelli » e la Fondazione « Guido Donegani ». Il primo, costituito dalla eredità del Dott. Feltrinelli ed eretto — per autonoma iniziativa dell'Accademia — in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1015, è stato nuovamente incorporato nel patrimonio dell'Accademia, a seguito di deliberazioni del Consiglio di presidenza e delle Classi riunite, con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, n. 1191, che ha abrogato il precedente decreto, ma ha tenuto ferma la specifica destinazione voluta dal testatore; l'amministrazione di tale Fondo è ora disciplinata da apposito regolamento, deliberato dalle Classi riunite ed approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1967.

La Fondazione « Guido Donegani », costituita dal complesso delle attività della eredità dell'Ing. Donegani, e devoluta all'Accademia con l'onere di dar vita alla fondazione stessa, ha invece personalità giuridica, essendo stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, n. 1060, che ne approvò anche lo statuto; all'Accademia dei Lincei spettano l'amministrazione e — tramite i propri rappresentanti in seno all'organo direttivo — la cura dei fini istituzionali dell'ente.

Negli ultimi tempi l'Accademia, in considerazione dell'aumento delle disponibilità — determinato dalle ripetute maggiorazioni del contributo statale — e della necessità di adeguare la propria attività alle mutate esigenze della società del nostro tempo, ponendosi quindi nuovi obiettivi ed operando con strumenti e metodologie nuove, ha da un lato posto allo studio alcune iniziative di cospicuo impegno finanziario ed organizzativo (trattasi dei progetti relativi alla installazione ed al funzionamento nella sede dell'Accademia di un terminale collegato ad un calcolatore elettronico ed alla creazione di un Museo nazionale di storia naturale e di un Orto botanico nazionale) e si è dall'altro proposta di esplicitare attività di consulenza scientifica, affinché enti privati ed organismi pubblici, politici ed amministratori, possano ottenere pareri altamente qualificati sulle imprese e le questioni di particolare rilevanza (6).

(5) Vanno qui ricordati, in particolare: il premio del Presidente della Repubblica, riservato ad opere o scoperte di studiosi italiani; i premi del Ministro per la pubblica istruzione, due dei quali destinati anch'essi a studiosi italiani ed otto a presidi e professori delle scuole secondarie; i due premi internazionali ed i cinque premi nazionali « Antonio Feltrinelli »; le borse di studio della fondazione « Guido Donegani »; i premi « Eugenio Morelli » e « Guido Lenghi » destinati — rispettivamente — a studi di pneumologia e di virologia.

(6) Si leggano in proposito le parole pronunciate dal Presidente dell'Accademia, in occasione dell'adunanza generale solenne del 18 giugno 1971 (Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei — Rendiconti delle adunanze solenni — vol. VII, fascicolo 7), con riferimento anche a quanto di analogo si va facendo all'estero (ad esempio, negli U.S.A. nei riguardi della « National Academy of sciences »).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali programmi, che indubbiamente consentirebbero ai Lincei di aprirsi a nuove prospettive e di riaffermare così anche per il futuro la propria preminente funzione nell'ambito della cultura italiana, richiedono tuttavia non solo il rinnovamento delle strutture e dell'assetto ordinativo dell'Istituto (del resto, già da tempo allo studio), ma postulano soprattutto, ed in via prioritaria, l'esigenza di definire e specificare a livello statutario finalità e compiti dell'Accademia; occorre evitare, infatti, che il progettato ampliamento di funzioni e di attività aggravi e moltiplichi i lamentati inconvenienti, riconducibili alla attuale indeterminatezza dei compiti.

## 4. — IL PERSONALE

L'articolo 34 del Regolamento accademico del 2 giugno 1923, in attuazione dell'articolo 20 dello statuto, dispone: « Il Consiglio di presidenza è autorizzato a stabilire, con un regolamento interno, norme che regolino le attribuzioni del personale dipendente... ».

Dopo la ricostituzione dell'Accademia dei Lincei nel 1944, un nuovo regolamento organico, sostitutivo di quello emanato nel 1941 per il personale dell'Accademia d'Italia, venne deliberato dall'Istituto ed approvato dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, il 24 gennaio 1949; parzialmente modificato con decreti interministeriali del 12 novembre 1955 e del 21 febbraio 1962, è stato da ultimo abrogato e sostituito dai due regolamenti approvati con decreti interministeriali del 16 e 17 novembre 1970, disciplinanti — rispettivamente — il personale impiegatizio e quello operaio.

Lo stato giuridico del personale impiegatizio dell'Accademia è (ed è stato anche in passato) fedelmente modellato su quello in vigore, anteriormente al recente riassetto, per gli impiegati civili dello Stato, al cui statuto del resto espressamente rinviano, oltre ad una norma finale generale, numerose disposizioni relative a singole materie. Il personale è suddiviso in quattro carriere: direttiva (comprendente i ruoli di cancelliere, di segreteria, di amministrazione e ragioneria, di biblioteca), di concetto (comprendente i ruoli dei coadiutori, degli interpreti, dei servizi tecnici), esecutiva ed ausiliaria (comprendente i ruoli degli addetti agli uffici e degli agenti tecnici); esso è equiparato al personale statale, con attribuzione dell'ex-coefficiente 800 al cancelliere (7), dell'ex coefficiente 670 ai tre direttori di servizio, e così via seguendo per le altre qualifiche dei vari ruoli.

Anche il trattamento economico di attività è disciplinato — in via di massima — nella misura ed alle stesse condizioni stabilite per i dipendenti statali: stipendio ed aumenti periodici biennali, assegni familiari, indennità integrativa speciale, assegno integrativo mensile, 13<sup>a</sup> mensilità, compenso per lavoro straordinario (8). In aggiunta a tali emolumenti, il personale dell'ente fruisce da tempo di alcune indennità (indennità speciale accademica, gratifiche semestrali, indennità mezzi di trasporto) che la Corte deve considerare illegittime, in quanto non previste dal regolamento e concesse dal Consiglio di Presidenza sulla base di delibere non sottoposte ad approvazione dei Ministeri competenti, ed in ordine alle quali formula pertanto puntuale rilievo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958.

(7) Dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, al cancelliere è attribuito il trattamento economico previsto per il personale statale con qualifica corrispondente all'ex coefficiente 900. La scelta del cancelliere è fatta per promozione tra i funzionari con qualifica immediatamente inferiore o per nomina diretta fra persone estranee in possesso dei prescritti requisiti e di specifiche competenze. La nomina del cancelliere è inviata per la ratifica ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

(8) A seguito dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1077, 1078 e 1079 del 28 dicembre 1970 sul riordinamento delle carriere e degli stipendi degli impiegati e degli operai dello Stato, l'Accademia ha elaborato delle modifiche al proprio regolamento del personale, onde adeguarle alla citata nuova normativa, modifiche che sono attualmente all'esame, per l'approvazione, dei Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il trattamento di previdenza il personale, escluso quello proveniente dall'Accademia d'Italia, è iscritto alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'I.N.P.S. Quanto al trattamento di quiescenza, infine, il nuovo regolamento ha profondamente innovato la previgente disciplina: infatti, in base alla normativa del 1949, al personale che cessava dal servizio spettava la liquidazione di un conto individuale, tratto da un apposito Fondo alimentato da contributi mensili pari al 20 per cento del solo stipendio, per metà a carico dell'Accademia e per metà a carico del personale (9); il regolamento del 1970 prevede invece l'erogazione di una indennità di anzianità, a totale carico dell'Accademia, pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione (spettante per stipendio, 13<sup>a</sup> mensilità ed altri assegni fissi a carattere continuativo) per ogni anno di servizio prestato.

Un diverso trattamento di previdenza e quiescenza continuano a conservare i dipendenti provenienti dai ruoli della soppressa Accademia d'Italia: ad essi competono una pensione, analoga a quella spettante ai dipendenti civili dello Stato, pagata dall'apposito Fondo amministrato dall'Accademia dei Lincei ed alimentato da trattenute sullo stipendio del personale interessato e da integrazioni dell'Accademia stessa, ed una indennità di buonuscita, analoga alla indennità di anzianità prevista per il restante personale, e tratta da un fondo costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni mediante polizza in capitalizzazione finanziaria (10).

Il regolamento del 1949 non aveva previsto la categoria del personale operaio; sopravvenute esigenze di servizio indussero egualmente l'Istituto ad assumere alcuni operai in posizione extraorganica. La situazione di non conformità a legge, in tal modo venutasi a creare, è stata ora eliminata in virtù del regolamento 17 novembre 1970, che prevede appunto tale categoria di personale e ne disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività con norme sostanzialmente analoghe a quelle stabilite per gli operai delle Amministrazioni dello Stato dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni; il trattamento di quiescenza è invece disciplinato in modo analogo a quello degli impiegati dell'Accademia.

In ordine a tale regolamento, la Corte deve rilevare — ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 — la illegittimità delle norme di cui all'articolo 4, terz'ultimo comma, ed all'articolo 19, alinea; norme, che vanno quindi adeguatamente modificate. La prima (« Durante il periodo di prova la reciproca rescissione può avvenire in qualsiasi momento senza diritto ad indennità ») è infatti in contrasto — per la parte in cui nega il diritto alla indennità anche all'operaio in prova licenziato dopo oltre sei mesi dalla data di assunzione — con quanto disposto in via generale dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 sulla disciplina dei licenziamenti individuali, a mente della quale (per il combinato disposto degli articoli 1, 9 e 10) ai prestatori di lavori assunti in prova, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto, è dovuta una indennità di anzianità in ogni caso di risoluzione del rapporto medesimo (11).

---

(9) Poiché era previsto che le aliquote del contributo a carico dell'Accademia e del personale fossero decurtate rispettivamente di una somma pari all'importo delle contribuzioni dall'uno e dall'altra dovute per l'assicurazione sociale obbligatoria, in pratica al suddetto Fondo erano affiuite somme di modestissima entità; da ciò, la palese inadeguatezza del Fondo stesso ad assolvere la propria funzione e, quindi, la necessità di dare alla materia un diverso e più congruo assetto, al che si è provveduto in occasione del nuovo regolamento organico.

(10) In base alla disciplina in vigore sino al novembre 1970, il Fondo era alimentato mediante ritenute del 2,50 % sullo stipendio del personale interessato e contributi integrativi dell'Accademia; il nuovo regolamento ha stabilito, anche per tale personale, la cessazione della ritenuta a suo carico.

(11) Si noti altresì la ingiustificata disparità di trattamento che da tale norma deriva agli operai dell'Accademia sia rispetto agli operai dello Stato (art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90), alla cui disciplina sostanzialmente si uniforma quella dettata per i primi, che rispetto agli impiegati della stessa Accademia (art. 3 del regolamento 16 novembre 1970), ambedue le norme prevedendo — per l'ipotesi in questione — il diritto ad una « indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova ».

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La seconda delle norme succitate (« L'operaio *in servizio da almeno 12 mesi* ha diritto ad un congedo ordinario annuale... »), in quanto pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite, è invece illegittima perché in contrasto con l'articolo 36, 3° comma, della Costituzione, che attribuisce al lavoratore il diritto a ferie annuali e quindi ad un periodo di riposo da usufruire in ogni anno di servizio, *entro e non dopo* un anno di lavoro (12).

Nella tabella che segue vengono posti a raffronto i dati riguardanti la dotazione organica stabilita (a modifica di quella prevista dal regolamento del 1949) dal Decreto interministeriale 21 febbraio 1962, la dotazione organica stabilita dai due regolamenti del 16 e 17 novembre 1970 e la consistenza effettiva del personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio al 31 dicembre 1970:

CARRIERE	Organico febbraio 1962	Organico novembre 1970	Consistenza al 31 dicembre 1970		
			personale di ruolo	avventizi e contrattisti	Totale
Carriera direttiva . . . . .	18	22	9	—	9
Carriera di concetto . . . . .	4	17	4	16	20
Carriera esecutiva . . . . .	7	19	8	9	17
Carriera ausiliaria . . . . .	13	18	9	5	14
Operai . . . . .	—	14	—	10	10
<b>Totali . . . . .</b>	<b>42</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>70</b>

Come emerge dal prospetto, la situazione al 31 dicembre 1970 (al pari di quella degli anni precedenti) era caratterizzata, da un lato, dalla mancata copertura di circa un terzo dei posti previsti dall'organico del 1962 e, dall'altro, dalla presenza in servizio di un numero di dipendenti in posizione extraorganica (avventizi e contrattisti) addirittura superiore a quella degli impiegati di ruolo; tale situazione di illegittimità, che aveva la sua radice nella inadeguatezza dello schema organizzatorio tracciato con il regolamento del 1949 (e poi solo marginalmente corretto nel 1955 e nel 1962) rispetto alle reali esigenze funzionali dell'Istituto, dovrebbe venire a cessare per effetto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, la cui applicazione consentirà l'inquadramento in ruolo di tutto il personale già in posizione extraorganica (13).

(12) È da ricordare che, per lo stesso motivo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 66 del 1963, ebbe a dichiarare illegittimo l'art. 2109, 2° comma, del codice civile e che il legislatore (con l'art. 23 della legge n. 249 del 1968, che rinvia all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1480 del 1965) ha da tempo provveduto a modificare, in termini conformi al precetto costituzionale, l'art. 24 della citata legge n. 90 del 1961, che prevedeva analoga limitazione per gli operai dello Stato.

(13) Devesi peraltro osservare che la descritta situazione di illegittimità non ha subito sostanziali variazioni neppure nel corso del 1971, non essendo state completate le procedure concorsuali previste dal nuovo regolamento per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei vari ruoli.

## 5. — I BILANCI: LORO FORMAZIONE E STRUTTURA

A norma di statuto (articolo 11, 3° comma), il bilancio preventivo, predisposto dall'amministratore ed esaminato ed approvato dal Consiglio di presidenza (articolo 10), dovrebbe essere sottoposto alle Classi riunite, per le deliberazioni definitive, entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui il documento si riferisce; tuttavia, a partire dall'esercizio 1965, essendosi variato il periodo di riferimento della gestione finanziaria (non più 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo, bensì coincidenza con l'anno solare), la deliberazione del preventivo è stata di fatto opportunamente posticipata agli ultimi mesi, novembre e dicembre, dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il conto consuntivo, preparato dall'amministratore ed approvato dal Consiglio di presidenza, dopo essere stato esaminato dai due revisori dei conti è sottoposto alle Classi riunite, che lo deliberano, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il bilancio dell'Accademia è un bilancio finanziario di cassa; esso è suddiviso in quattro sezioni:

I. — *Bilancio ordinario*, che accoglie le entrate e le uscite effettive, ripartite in titoli (ordinarie e straordinarie), capitoli ed articoli;

II. — *Fondi patrimoniali*, che espone i dati relativi alla gestione di fondi costituenti degli accantonamenti, facoltativi od obbligatori, in vista di future occorrenze;

III. — *Partite di giro*, che comprende le entrate e le uscite riscosse ed erogate dall'Accademia per conto di terzi;

IV. — *Fondazioni e gestioni speciali*, che contiene le risultanze finali dell'entrata e dell'uscita sia delle fondazioni amministrate dall'Accademia, sia di fondi aventi destinazione determinata e costituiti da accantonamenti per il finanziamento di future iniziative già programmate, ovvero da residui di stanziamenti per iniziative solo in parte già realizzate.

L'Accademia compila preventivi e consuntivi separati per ciascuna delle quattro sezioni ed un consuntivo riepilogativo dell'entrata e dell'uscita dell'intera gestione; compila inoltre un conto patrimoniale, relativo anche esso alle attività e passività di tutta la gestione, corredato da riepiloghi parziali concernenti i beni patrimoniali ed i titoli dell'Accademia e delle singole fondazioni e gestioni speciali.

In ordine a cosiffatta strutturazione del bilancio, deve la Corte formulare le seguenti osservazioni: va innanzitutto notata la tendenza dell'Accademia a creare un gran numero di fondi speciali, ciascuno con gestione e contabilità autonome e con un proprio bilancio.

Tale fenomeno appare giustificato da valide ragioni giuridiche, oltre che tecnico-contabili, solo per la parte che riguarda la gestione dei fondi costituiti da patrimoni pervenuti all'Accademia per effetto di lasciti, donazioni e simili, e gravati dall'onere di una specifica destinazione; in tutti gli altri casi, non sussistendo presupposti ed esigenze analoghe, la creazione di gestioni autonome si rivela priva di adeguato fondamento e nuoce anzi alla necessaria chiarezza del bilancio.

Ciò vale, in particolare, per quei fondi, inclusi nella sezione IV e destinati al finanziamento di iniziative determinate (già in corso o soltanto programmate), che in un bilancio di competenza costituirebbero dei residui passivi, propri ovvero di stanziamento, e che in un bilancio di cassa — qual'è quello dell'Accademia — dovrebbero invece essere portati ad economia, salvo trasferimento nel corrispondente capitolo del bilancio successivo; nonché per i fondi denominati patrimoniali (sezione II), che altro non sono se non delle riserve o

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli accantonamenti e che andrebbero correttamente inseriti tra le poste passive del conto patrimoniale, previa imputazione al bilancio « ordinario » dell'Accademia delle eventuali entrate ed uscite connesse alla gestione dei fondi medesimi (per reddito dei titoli, per spese bancarie, ecc.).

Quanto alle partite di giro, sfugge il motivo per cui, quasi fossero anch'esse altrettante gestioni speciali, siano costituite in una sezione distinta da quella del bilancio ordinario, anziché essere in questo collocate quale ulteriore categorizzazione dell'entrata e — rispettivamente — dell'uscita.

Conclusivamente sul punto, deve la Corte segnalare la necessità che l'Accademia riconduca in un unico bilancio, informato ai principi generalmente vigenti al riguardo per gli enti pubblici, le molte gestioni autonome in atto esistenti e la cui permanenza in vita non sia giustificata da effettive esigenze giuridiche e tecnico-contabili; e che comunque, stante la complessività della propria gestione, provveda a darsi un regolamento per l'amministrazione e la contabilità, che — nel disciplinare compiutamente ed organicamente tutta la materia — precisi anche in quali casi, ed in presenza di quali obiettive esigenze, sia lecito dar vita a gestioni separate da quella principale.

## 6. — IL BILANCIO ORDINARIO:

*a) i risultati finanziari della gestione*

Nel prospetto che segue vengono esposti i risultati finanziari della gestione relativa al bilancio ordinario dell'Accademia:

Esercizio	Entrate effettive	Uscite effettive	Avanzo (+) o disavanzo (—)
1961-1962 . . . . .	161.108.332	148.463.261	+ 12.645.071
1962-1963 . . . . .	156.544.562	174.011.560	— 17.466.998
1963-1964 . . . . .	168.735.839	184.233.945	— 15.498.106
2° semestre 1964 . . . . .	94.540.615	107.935.758	— 13.395.143
1965 . . . . .	403.082.175	223.832.816	+ 179.249.359
1966 . . . . .	333.900.550	330.301.969	+ 3.598.581
1967 . . . . .	566.942.882	506.495.480	+ 60.447.402
1968 . . . . .	559.086.390	555.944.324	+ 3.142.066
1969 . . . . .	565.562.900	565.215.845	+ 347.055
1970 . . . . .	1.066.729.143	653.324.601	+ 413.404.542
1971 . . . . .	811.295.428	825.555.965	— 14.260.537

I dati mostrano come, nel periodo in esame, la gestione dell'ente abbia conosciuto fasi nettamente distinte: una prima, comprendente i quattro esercizi (di cui uno semestrale) che vanno dal 1961 al 1964, caratterizzata dalla modestia del bilancio, dalla insufficienza degli introiti, pur in rapporto ad una attività piuttosto limitata, e da disavanzi contenuti ma con

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tendenza alla cronicità; una seconda fase (esercizi 1965-1970), che si connota invece per le aumentate dimensioni del bilancio, per il crescente flusso delle entrate, cui fa riscontro un accentuato dinamismo delle uscite, e per la stabile acquisizione di avanzi finanziari, in taluni esercizi anche di considerevoli proporzioni; ancora diversa, infine, la situazione espressa dal bilancio del 1971, nel corso del quale l'ulteriore impulso dato alla spesa (+ 26 per cento rispetto al 1970) ha prodotto un sia pure modesto disavanzo, ma ciò unicamente a causa della mancata riscossione nell'esercizio della maggiorazione del contributo statale (+ 250 milioni), disposta con legge 11 novembre 1971, n. 1077.

Naturalmente, il radicale miglioramento della situazione finanziaria dovuto alle ripetute maggiorazioni del contributo statale, ha anche inciso sul tipo di problemi che l'Istituto si è trovato a dover risolvere nella programmazione della propria attività.

Infatti, mentre in precedenza il problema era quello di evitare un eccessivo appesantimento del *deficit* mediante una accorta distribuzione delle scarse risorse fra un limitato numero di iniziative (praticamente quelle insopprimibili senza privare con ciò stesso l'Accademia di ogni ragione di sopravvivenza), da qualche anno invece, e segnatamente dall'esercizio 1970, il problema è divenuto quello della più proficua utilizzazione dei maggiori mezzi a disposizione; problema che, invero, non sembra abbia trovato sinora adeguata soluzione, tale non potendosi certo considerare l'avvenuto impiego di parte notevole di dette disponibilità in spese per il personale e per la manutenzione e l'accrescimento del patrimonio mobiliare ed immobiliare (14).

È da ritenere quindi che compito prioritario dell'Accademia sia ora quello di promuovere una organica e programmata espansione della propria attività nei diversi campi della ricerca scientifica e dello sviluppo della cultura; a questo punto, però, sul tema di ordine finanziario si innesta — e con carattere di pregiudizialità — la questione, in precedenza trattata, della necessità del riordinamento dell'Accademia e della definizione dei suoi compiti istituzionali, necessità che le considerazioni testè svolte rendono ancora più urgente e sentita.

Devesi, da ultimo, chiarire che i disavanzi degli esercizi 1962-1963, 1963-1964 e 2° semestre 1964 sono stati colmati mediante utilizzazione delle liquidità giacenti sul Fondo disponibile ed — esaurite queste — mediante prelievi temporanei dagli altri Fondi patrimoniali, mentre il disavanzo del 1971 è stato ripianato attingendo unicamente al citato Fondo disponibile; e che — per contro — gli avanzi dell'esercizio 1961-1962 e degli esercizi dal 1965 al 1970 sono stati interamente trasferiti al fondo disponibile (salva, nel 1965, la restituzione delle somme prelevate dai Fondi patrimoniali negli esercizi precedenti).

---

(14) Anche i revisori dei conti, nella relazione al consuntivo per il 1970, hanno in proposito significativamente osservato: « la maggiore liquidità di cui gode attualmente il bilancio dell'Accademia potrà in parte essere destinata a coprire gli oneri per la sistemazione degli organici dei dipendenti ed a coprire inoltre le spese inerenti ai restauri del Palazzo Corsini già in corso ed altre spese di ordine patrimoniale. Bisogna però aggiungere che rimane la necessità di promuovere nuove iniziative, incoraggiare studi con strumenti appropriati e renderne partecipi i soci, in modo da stabilire erogazioni che possano tenersi in parallelo con il flusso di entrata, in una stabile e proficua evoluzione della vita dell'Accademia ».



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## b) le entrate effettive

Si dà ora conto, nel prospetto che segue, delle entrate di cui l'Accademia ha fruito nel periodo in esame, raggruppate in voci omogenee ed espresse in milioni di lire:

VOCI DI ENTRATA	1961- 1962	1962- 1963	1963- 1964	2° sem. 1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Reddito del patrimonio (a) . . .	2,4	2,4	2,4	2	6	6	2	—	8,2	—	—
Contributo ordinario dello Stato	100	100	100	50	250	250	500	500	500	1.000	(b) 750
Contributo Stato per biblioteca	—	—	—(c)	10	20	20	20	20	20	20	20
Contributo straordinario Stato per pagare premi ministeriali	1	1	1	—	1	2	2	2	2	2	2
Contributo straordinario Ministero pubblica istruzione . .	—	—	16	—	73	—	12	—	—	—	—
Contributi enti vari (d) . . . . .	46,6	39,7	37,6	17,8	36,3	36,1	5,8	6,1	5,2	7,5	6,8
Interessi attivi . . . . .	1,9	2	1,6	0,2	1,7	2,5	10,5	10,3	11,3	10,4	10,8
Vendita pubblicazioni . . . . .	7,2	10,2	7,5	3,4	12,7	14,3	12,6	17,4	15,3	22,7	18,8
Proventi vari (e) . . . . .	2	1,2	2,6	11,1	2,3	3	2	3,2	3,5	4,1	2,9
Totale . . . . .	161,1	156,5	168,7	94,5	403	333,9	566,9	559	565,5	1.066,7	811,3

- (a) Trattasi del reddito proveniente dall'affitto di una palazzina destinata ad uffici e che è venuto a cessare nel 1967 per disdetta del relativo contratto (l'introito iscritto per il 1969 si riferisce alla riscossione di canoni arretrati).
- (b) Nella somma relativa al 1970 sono compresi anche i 250 milioni costituenti la maggiorazione del contributo statale per il 1969, così come previsto dalla legge n. 496 del 1970; nel 1971 la somma è rimasta invariata, malgrado l'intervenuto aumento del contributo per effetto della legge n. 1077, a causa del ritardo nella effettiva erogazione della maggiorazione.
- (c) Il contributo per la biblioteca per l'esercizio 1963-64 è stato imputato ad un Fondo speciale, appositamente costituito; a partire dall'esercizio successivo, il contributo è stato invece iscritto nel bilancio ordinario.
- (d) Sono contributi erogati, in massima parte, dalla Fondazione Feltrinelli (a norma del relativo statuto), dall'Associazione « Amici dell'Accademia dei Lincei », dal Consiglio nazionale delle ricerche (fino al 1966) dall'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
- (e) Sotto questa voce sono stati ricompresi i proventi della foresteria (costituita da un complesso di locali destinati ad alloggiare i soci provenienti da fuori Roma e gestita dal personale dell'Accademia), i diritti d'autore sulle opere di Cesare Pascarella, rimborsi vari, nonché — nell'esercizio 2° semestre 1964 — un prelevamento di 10 milioni dal fondo speciale per la biblioteca.

I dati pongono in luce come l'eccezionale incremento delle entrate, verificatosi a partire dall'esercizio 1965, sia stato determinato esclusivamente dai periodici aumenti del contributo ordinario dello Stato: il relativo assegno annuo, di cui l'Accademia ha goduto sin dall'epoca del suo riordinamento nel 1875, e che con legge 24 marzo 1958, n. 300 era stato portato a 100 milioni, è stato infatti successivamente elevato a 250 milioni con legge 29 marzo 1965, n. 338, a 500 milioni con legge 9 luglio 1967, n. 581, a 750 milioni con legge 23 giugno 1970, n. 496 (con decorrenza dall'anno 1969) ed infine a 1.000 milioni con legge 11 novembre 1971, numero 1077.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oltre quella ordinaria, l'Accademia riceve dallo Stato altre contribuzioni fisse, aventi destinazione determinata: 20 milioni per le specifiche esigenze della biblioteca Corsiniana (legge 25 marzo 1964, n. 155) e 2 milioni per il conferimento dei premi ministeriali a presidi ed insegnanti delle scuole secondarie (legge 5 marzo 1965, n. 165; in precedenza il contributo era stato stabilito in un milione dalla legge 31 luglio 1952, n. 1078, istitutiva dei premi). Infine, contributi straordinari sono stati erogati all'Accademia negli esercizi 1963-1964, 1965 (con la legge n. 338 del 1965) e 1967.

A fronte del crescente intervento finanziario dello Stato, sempre minore è divenuta col tempo l'incidenza degli altri cespiti sul totale delle entrate: dal 37 per cento del 1961-62, si è infatti scesi al 18 per cento del 1966 ed al 5 per cento del 1971; è anche da notare come nemmeno in valori assoluti essi abbiano registrato aumenti nel corso del decennio, avendo anzi subito una considerevole diminuzione a partire dal 1967 per effetto del venir meno del contributo sino ad allora erogato dal C.N.R., diminuzione solo in parte compensata dalla crescita dei proventi per la vendita delle pubblicazioni accademiche.

## c) le uscite effettive

Nel prospetto che segue vengono esposte le uscite effettive dell'Accademia negli undici esercizi in esame, raggruppate in voci omogenee ed espresse in milioni di lire:

VOCI DI SPESA	1961-1962	1962-1963	1963-1964	2° sem. 1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
1. - Spese patrimoniali . . . .	12,8	15,8	16,2	8,5	16,7	23,3	24,8	30,7	34,5	45,3	52
2. - Spese inerenti ai servizi .	9,4	9	9,4	4	11,3	12,3	14,3	16,9	19,8	22	26,3
3. - Personale . . . . .	70,2	93	99,2	54	105,3	143,9	341,9	214	176,3	189,6	233,4
4. - Competenze ai soci e spese di rappresentanza . . . .	11,3	11,1	10,1	3,5	14,3	23,2	28,2	43,2	42,2	40,4	46,9
5. - Spese istituzionali . . . .	33,7	39,3	40,5	33,2	61,5	89,3	75,6	214,1	207,3	270,5	340,9
6. - Premi Ministero pubblica istruzione . . . . .	1	1	1	—	1	2	2	2	2	2	2
7. - Restauri straordinari immobili . . . . .	3,4	0,4	3,4	2,9	5,9	28	11,6	20	63	35,7	90
8. - Varie ed impreviste . . . .	6,6	4,4	4,4	1,8	7,8	8,3	8	15	20,1	47,8	34
Totale . . . . .	148,4	174	184,2	107,9	223,8	330,3	506,4	555,9	565,2	653,3	825,5

L'esame della tabella mostra innanzitutto come il volume complessivo della spesa abbia registrato continui aumenti da un esercizio all'altro, con un incremento più marcato in taluni esercizi (1966, 1967, 1970 e 1971) e più contenuto in altri (1963-1964, 1965, 1969), sino a raggiungere — nell'esercizio terminale del periodo — una consistenza pari a circa cinque volte e mezza quella dell'esercizio iniziale; e come la dinamica delle uscite non sempre si sia tenuta in parallelo con le variazioni subite dal flusso delle entrate, il che ha determinato frequenti squilibri nei risultati finanziari della gestione: talora negativi, talaltra positivi

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda l'incidenza delle varie categorie di spesa sul totale, dalla tabella che precede emergono le seguenti variazioni (il confronto è limitato ai tre esercizi — iniziale, centrale e finale — del periodo considerato):

	1961-62 (%)	1966 (%)	1971 (%)
Spese patrimoniali e restauri (voci nn. 1 e 7) . . . . .	10,9	15,5	17,2
Spese generali (voci nn. 2 e 8) . . . . .	10,8	6,2	7,3
Personale (voce n. 3) . . . . .	47,3	43,6	28,3
Spese istituzionali (voci nn. 4, 5, 6). . . . .	31	34,7	47,2
	100	100	100

Si nota che la spesa per compiti istituzionali, tuttoché abbia registrato un rilevante incremento — sia in valore assoluto che in percentuale — rispetto ai dati iniziali, nel 1971 ha ancora rappresentato meno del 50 per cento del totale delle uscite effettive, e ciò pur in presenza di un'abbondante liquidità; dal canto loro, le spese di personale hanno mantenuto nel decennio un sostenuto ritmo ascensionale (la flessione verificatasi nel 1969 è solo apparente, in quanto il dato dei due esercizi precedenti era stato fortemente influenzato da eccezionali accantonamenti previdenziali) ed anche se la loro incidenza percentuale ha subito un'apprezzabile diminuzione, essa permane piuttosto elevata anche nell'esercizio 1971.

Infine, mentre l'incidenza delle « spese generali » si è, nell'arco di tempo considerato, sensibilmente ridotta, quella delle « spese patrimoniali e restauri » ha registrato l'incremento più vistoso, e ciò per i motivi che più avanti verranno indicati.

Passando a brevemente analizzare le più importanti tra le voci di spesa contenute nella tabella di pag. 18, si osserva quanto segue.

Le *spese patrimoniali* comprendono gli oneri per la manutenzione ordinaria degli immobili, in proprietà (palazzo della Farnesina e fabbricati annessi) o in uso all'Accademia (palazzo Corsini), e dei mobili e per le relative assicurazioni, nonché le paghe agli operai addetti ai lavori di manutenzione; all'interno di questa categoria, le spese maggiori sono quelle per la manutenzione degli immobili (salite negli undici esercizi da milioni 3,6 ad oltre 17 milioni) e quelle per il personale (aumentate da milioni 7 a milioni 28,7).

*Spese di personale:* deve innanzitutto rilevare che nel relativo capitolo del bilancio non sono compresi gli oneri per il personale operaio (inclusi tra le spese patrimoniali), quelli per gli avventizi addetti alla biblioteca (inseriti tra le spese istituzionali) e quelli relativi ai compensi per lavoro straordinario (collocati tra le « spese impreviste »); tale sistema di contabilizzazione va giudicato non corretto, in quanto nuoce alla chiarezza del bilancio e ne impedisce una compiuta valutazione sotto il profilo economico-funzionale, ed è perciò necessario che l'ente provveda in futuro ad imputare ad un unico capitolo tutte le spese a qualsivoglia titolo sostenute per il proprio personale. Si può comunque notare, limitatamente alle uscite imputate all'apposito capitolo, che l'onere per retribuzioni degli impiegati di ruolo nell'esercizio 1961-62 è stato di 44,5 milioni, quello per gli avventizi di 4,8 milioni e che per effetto di costanti incrementi, nell'esercizio 1971 detti oneri sono saliti — rispettivamente — a 116,7 ed a 41,6 milioni.

La spesa per contributi previdenziali ed assistenziali ha invece subito, da un esercizio all'altro, oscillazioni anche di notevole entità, a causa della diversa misura delle contribuzioni straordinarie disposte per l'adeguamento dei vari fondi istituiti nel bilancio dell'Accademia, ed in specie del fondo pensioni: così, ad esempio, tra il 1966 ed il 1971 le uscite in questione sono ammontate a milioni 61; 245,3; 125,7; 56,9; 63,9 e 75.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Spese istituzionali:* l'incremento verificatosi negli ultimi anni in tale categoria di spesa si è abbastanza uniformemente distribuito tra le varie attività tradizionalmente curate dall'Accademia ed ha altresì consentito la promozione di qualche nuova iniziativa; a dimostrazione di ciò, valga il confronto (operato nella tabella seguente) tra i dati relativi all'esercizio 1961-62 e quelli relativi agli esercizi dell'ultimo quinquennio:

SPESE ISTITUZIONALI	1961-62	1967	1968	1969	1970	1971
Publicazioni . . . . .	27,2	45,3	56,3	72,7	83,2	67,4
Biblioteca . . . . .	3,2	21,2	25,6	29,2	31,3	37,2
Partecipazione ad imprese scientifiche, convegni, ecc. . . . .	3,3	9,1	80,2	70,4	62,4	155,9
Scambi internazionali . .	—	—	52	35	52	48,9
Istituti lincei di ricerca . .	—	—	—	—	1,6	21,5
Contributo straordinario alla fondazione Caetani . .	—	—	—	—	40	10
Totale . . . . .	33,7	75,6	214,1	207,3	270,5	340,9

Le uscite per *competenze ai soci e per spese di rappresentanza*, che, in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento di molte delle attività accademiche possono essere anch'esse considerate come attinenti ai compiti di istituto, hanno subito sensibili lievitazioni nel 1966 e poi ancora nel 1968, sia in conseguenza della intensificata frequenza di incontri, assemblee, convegni, ecc., sia per effetto di successivi aumenti nella misura dei gettoni di presenza previsti per i soci dall'articolo 13 dello statuto.

La spesa per *restauri straordinari agli immobili* ha registrato negli ultimi anni una sensibile ascesa, avendo dovuto l'Accademia provvedere sia ad urgenti e straordinari lavori di manutenzione di palazzo Corsini e della Farnesina (lavori, al cui onere contribuiscono anche, in rilevante misura, il Ministero dei lavori pubblici e quello della pubblica istruzione, con fondi tratti direttamente dai propri bilanci), sia ad opere di valorizzazione dell'ingente e prezioso patrimonio immobiliare.

## 7. — LE PARTITE DI GIRO

Come si è accennato in precedenza (vedi paragrafo n. 6), questa sezione del bilancio accoglie le entrate riscosse e le uscite pagate per conto di terzi; trattandosi di un bilancio di cassa, non tutte le partite riescono a pareggiarsi nei rispettivi importi al termine dell'esercizio (15), di guisa che — come emerge dal prospetto seguente — si ottiene solitamente un risultato differenziale negativo o positivo, che costituisce, ai fini dei suoi riflessi sul patrimonio dell'Accademia, rispettivamente un credito od un debito verso terzi, come tale inserito tra le attività e le passività del conto patrimoniale.

(15) Le partite non pareggiate al termine dell'esercizio sono riportate a nuovo nel bilancio dell'esercizio successivo nel limite degli importi non compensati.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercizio	Entrate	Uscite	Differenza positiva (+) o negativa (—)
1961-1962 . . . . .	440.145	542.545	— 102.400
1962-1963 . . . . .	1.746.730	1.301.825	+ 444.905
1963-1964 . . . . .	1.226.905	1.226.905	—
2° semestre 1964 . . . . .	36.000	—	+ 36.000
1965. . . . .	1.174.750	36.000	+ 1.138.750
1966 . . . . .	3.148.710	731.690	+ 2.417.020
1967 . . . . .	3.875.249	3.154.199	+ 721.050
1968 . . . . .	3.451.093	2.806.640	+ 644.453
1969 . . . . .	5.591.048	4.946.595	+ 644.453
1970 . . . . .	4.679.773	12.756.023	— 8.076.250
1971 . . . . .	17.182.710	12.258.960	— 5.076.250

## 8. — I FONDI PATRIMONIALI

Sulle anomale caratteristiche di questi fondi ci si è già soffermati, in via generale, in un precedente paragrafo (retro, n. 6); per ciascuno di essi si forniscono ora brevi notizie atte ad illustrarne la destinazione ed il funzionamento.

I. — *Fondo disponibile*: formato con le rimanenze attive del bilancio ordinario, esso costituisce una riserva (in parte mantenuta liquida, in parte investita in titoli) alla quale l'Accademia può attingere in caso di necessità: per colmare eventuali *deficit* di bilancio (il che si è verificato negli esercizi 1962-63 e 1971), per far fronte a spese di rilevante entità, eccedenti le normali disponibilità dell'esercizio, ecc.

II. — *Fondo pensioni*: istituito nel 1941, a norma dell'articolo 17 del regolamento organico per il personale dipendente dall'Accademia d'Italia, e destinato a provvedere — col reddito dei capitali investiti — al pagamento delle pensioni a detto personale, esso è stato conservato in vita tanto dal regolamento del 1949 (articolo 73) che dal regolamento del 1970 (articolo 30). Il fondo è alimentato con trattenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti interessati (nella misura del 6 per cento calcolato sull'80 per cento dello stipendio tabellare) e con contributi integrativi dell'Accademia; questi ultimi, dalla norma previsti come eventuali, si sono col tempo di fatto trasformati in necessari e continuativi, e ciò onde consentire sia il regolare pagamento delle pensioni (contributi ordinari), sia il graduale accrescimento della dotazione del fondo così da renderlo autosufficiente (contributi straordinari).

III. — *Fondo di previdenza*: istituito ai sensi degli articoli 57 e 58 del regolamento organico del 1949 per la liquidazione al personale, escluso quello proveniente dall'Accademia d'Italia, del trattamento di fine lavoro, ed alimentato da un contributo pari al 20 per cento dello stipendio, ripartito in eguale misura tra l'Accademia ed il personale, è stato soppresso dall'articolo 26 del regolamento del 1970: le quote versate dai dipendenti sono state restituite agli stessi, maggiorate degli interessi nel frattempo maturati, quelle versate dall'Accademia saranno utilizzate per la costituzione del nuovo fondo, previsto dalla citata norma regolamentare, per la liquidazione della indennità di anzianità.

IV. — *Fondo liquidazione indennità avventizi*: costituito ai sensi del regio decreto legislativo 8 gennaio 1942, n. 5, che dispòse il versamento ad uno speciale fondo — gestito dal-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'Istituto nazionale delle assicurazioni — degli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici per il personale il cui trattamento di quiescenza non fosse disciplinato da norme speciali, per il pagamento della indennità di anzianità ai propri dipendenti, esso è alimentato con versamenti annuali a carico dell'Accademia, intesi ad adeguare la consistenza del fondo stesso ai mutamenti intervenuti nella composizione numerica e qualitativa del personale, alle variazioni di retribuzione, ecc.

V. — *Fondo liquidazione indennità personale salariato*: istituito nel 1966 con una dotazione iniziale di 6,2 milioni, successivamente incrementata con versamenti a carico dell'Accademia di un milione l'anno, è destinato ad essere soppresso, al pari del « Fondo liquidazione indennità avventizi » sopra citato, non appena completato l'inquadramento in ruolo del personale in questione, in applicazione della nuova normativa regolamentare entrata in vigore nel novembre 1970; le somme accantonate in detti fondi saranno utilizzate per la costituzione dell'unico fondo, innanzi ricordato, per la liquidazione dell'indennità di anzianità al personale non proveniente dall'Accademia d'Italia.

VI. — *Fondo contributi « Amici a vita dell'Accademia »*: nel 1949 venne costituita l'Associazione degli « Amici dell'Accademia nazionale dei Lincei », col proposito « di secondare il conseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia e di agevolare la generale conoscenza di essi fini, o di promuovere nuove iniziative nell'interesse nazionale »; gli Amici si distinguono nelle tre categorie di « Amico » (quota associativa annuale di lire 250.000), « Amico benemerito » (quota associativa annuale di lire 500.000) e « Amico a vita » (quota *una tantum* di lire 5 milioni). Le quote annue degli Amici ordinari e benemeriti sono iscritte tra le entrate effettive del bilancio ordinario, mentre le somme versate dagli « Amici a vita » sono andate a costituire uno speciale Fondo; interamente investito in titoli, i cui interessi sono annualmente devoluti al bilancio ordinario.

Per ciascuno di detti Fondi l'Accademia compila annualmente un conto consuntivo, in cui vengono esposte le entrate e le uscite dell'esercizio (e cioè, per le prime: la rimanenza in contanti dell'esercizio precedente, gli interessi e gli altri proventi dei titoli, i versamenti di varia natura; e per le seconde: le spese di custodia dei titoli, la spesa per l'acquisto dei medesimi, i pagamenti per pensioni e liquidazioni, gli eventuali prelievi) e la consistenza finale in titoli e contanti.

Dal prospetto che segue, nel quale è riportata la situazione dei vari fondi al termine di ciascuno degli esercizi in esame, è dato rilevare che la consistenza complessiva degli stessi è aumentata, tra il 1961-62 ed il 1971, di oltre 20 volte, con incrementi particolarmente marcati nel 1965, 1967 e 1970, in corrispondenza delle successive maggiorazioni del contributo statale, e che gli aumenti più vistosi sono stati quelli del Fondo disponibile e del Fondo pensioni. Ora, se gli accantonamenti su questo ultimo, come pure quelli — più modesti — sugli altri tre fondi previdenziali, sono giustificati dalla necessità del loro adeguamento all'effettivo fabbisogno, viceversa il continuo accrescimento del Fondo disponibile oltre i limiti dettati da un apprezzabile criterio di prudenza (16), se collegato con la già rilevata prevalenza delle spese di funzionamento su quelle istituzionali e con la carenza di precisi programmi operativi, sembrerebbe denunciare la tendenza ad uno stato di insufficiente funzionalità dell'Accademia, tendenza che gli organi responsabili debbono quindi contrastare elaborando un adeguato piano di interventi nel campo istituzionale, atti ad imprimere nuovo impulso all'attività dell'ente.

---

(16) A valutare la dimensione del fenomeno, è sufficiente considerare che tra il 1965 ed il 1971 l'Istituto ha beneficiato di maggiori contributi statali, rispetto a quelli previsti dalla legge del 1958, per 3.050 milioni; di questa somma, quasi il 20 % (e cioè, 603 milioni) è stata accantonata nel Fondo disponibile.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SITUAZIONE FONDI PATRIMONIALI

(in milioni di lire)

FONDI	al 30-6- 1962	al 30-6- 1963	al 30-6- 1964	al 31-12- 1964	al 31-12- 1965	al 31-12- 1966	al 31-12- 1967	al 31-12- 1968	al 31-13- 1969	al 31-12- 1970	al 31-12- 1971
I - Fondo disponibile . . . . .	2,8	3,1	3,3	3,4	115,5	119,2	179,9	183,2	187,1	611,6	605,5
II - Fondo pensioni . . . . .	15,3	16,2	18,1	19,2	21,4	39,5	244,4	314,3	332,7	353,4	372,5
III - Fondo previdenza . . . . .	4,4	5,2	6	6,4	7,5	8,8	11,1	12,9	13,5	14,2	9,1
IV - Fondo liquidazione inden- nità avventizi . . . . .	1,1	1,4	1,7	1,7	2,2	3,6	4,7	6,1	6,3	7,9	13,9
V - Fondo liquidazione in- dennità salariati . . . . .	—	—	—	—	—	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2
VI - Fondo contributi « Amici a vita dell'Accademia » . . . . .	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	38
Totale . . . . .	51,6	53,9	57,1	58,6	174,6	205,3	475,3	552,6	576,8	1.025,3	1.050,2

## 9. — FONDAZIONI E GESTIONI SPECIALI

Le gestioni speciali, dei cui risultati finanziari si dà conto in questa sezione del bilancio non presentano — quanto ad origine e natura giuridica — caratteristiche omogenee; possono infatti distinguersi, in base alla situazione al 31 dicembre 1971:

a) fondazioni (in numero di 16) dotate di personalità giuridica distinta da quella dell'Accademia e delle quali essa ha semplicemente il governo e l'amministrazione in virtù di apposite disposizioni dei rispettivi statuti;

b) fondi (in numero di 13) di proprietà dell'Accademia alla quale i rispettivi patrimoni sono stati devoluti in eredità o ad altro titolo, con il vincolo di una specifica destinazione;

c) fondi (in numero di 14) gestiti dall'Accademia per conto di terzi proprietari, e destinati al conferimento di premi e borse di studio, al compimento di specifiche ricerche, ovvero a costituire il patrimonio di erigende fondazioni;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) fondi (in numero di 14) costituenti accantonamenti dal bilancio ordinario in vista di successiva utilizzazione per imprese già programmate o per il completamento di iniziative in corso.

Per tutte queste gestioni indistintamente l'Accademia elabora, oltre a singoli consuntivi analitici, un « riassunto dell'entrata e dell'uscita » complessiva, le cui risultanze finali vanno ad inserirsi nel rendiconto dell'intera gestione (17) così come (vedasi infra, paragrafo n. 11) nel conto patrimoniale dell'Accademia vengono incluse, nelle poste « banche » e « titoli », le disponibilità liquide e gli investimenti mobiliari appartenenti ai vari fondi.

In ordine a tali gestioni ed al sistema seguito dall'Accademia per dare conto dei loro risultati finanziari e patrimoniali, deve la Corte rilevare come la compilazione di un consuntivo riepilogativo unitario per gestioni che sono invece non riducibili ad unità, in quanto relative a beni alcuni di proprietà dell'Accademia, altri di proprietà di terzi, altri infine costituiti in compendi patrimoniali dotati di propria personalità giuridica, si riveli incongruo e tecnicamente non corretto; e come, inoltre, l'inclusione delle ibride risultanze finali in tal modo ottenute nel conto consuntivo della intera gestione dell'Accademia finisca per alterarne profondamente il significato e la rilevanza.

Occorre quindi che per il futuro l'Accademia provveda a nettamente separare, ai fini amministrativi e contabili, dalla propria gestione quella delle fondazioni con personalità giuridica e dei fondi di proprietà di terzi che essa Accademia ha soltanto il compito di amministrare e per ciascuna delle quali dovrà limitarsi a compilare uno specifico rendiconto da allegare — come semplice annesso — al rendiconto della propria gestione.

Quanto alle altre gestioni speciali, relative a fondi di proprietà dell'Accademia, giova qui riaffermare la necessità che vengano ricondotte nell'ambito del « bilancio ordinario » tutte quelle costituenti meri accantonamenti in vista di futura utilizzazione (18) e che pertanto conservino autonomia amministrativa e contabile solo quelle, innanzi indicate sotto la lettera b), per le quali tale autonomia si fonda su valide ragioni giuridiche, oltre che tecnico-contabili.

Per quanto sopra detto, si omettono i prospetti relativi alle entrate ed alle uscite sia delle fondazioni e gestioni speciali che dell'intera gestione, per le quali è sufficiente il rinvio alle allegate relazioni e prospettazioni contabili annualmente prodotte dall'Accademia. Vale soltanto porre in rilievo come nella seconda metà del periodo in esame, e segnatamente negli ultimi quattro esercizi, anche le entrate complessive delle « fondazioni e gestioni speciali » abbiano registrato sensibili incrementi (dai 150 milioni del 1966 si è saliti ai 540 milioni del 1971), sia per effetto della devoluzione all'Accademia di nuovi consistenti patrimoni, sia come conseguenza dei numerosi accantonamenti effettuati dall'ente a carico del bilancio ordinario per la futura realizzazione di determinate iniziative; e poiché in corrispondenza delle maggiori entrate non c'è stata una crescita altrettanto sostenuta delle uscite, il fenomeno ha dato luogo a sempre più consistenti rimanenze finali (dagli 87 milioni del 1966 si è passati ai 352 milioni del 1971), contribuendo così in larga misura al notevole aumento delle complessive disponibilità liquide dell'Accademia (in proposito vedasi infra, paragrafo successivo).

---

(17) Solo per la Fondazione Donegani ed il Fondo Feltrinelli il « riassunto dell'entrata e dell'uscita » si limita ad includere il risultato finale delle sole operazioni di cassa effettuate dall'Accademia, mentre i dati completi delle due gestioni vengono riportati nei relativi conti consuntivi prodotti separatamente; ciò, naturalmente, accentua quei tratti di eterogeneità, di ibridismo e quindi di scarsa significatività che connotano il sistema di rendicontazione dell'ente e che nel testo formano oggetto di rilievo.

(18) Anche i revisori dei conti hanno talora segnalato l'opportunità di estinguere rapidamente i fondi istituiti a tali scopi (si veda, ad esempio, la relazione al consuntivo dell'esercizio 1966).



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 10. — LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nel prospetto che segue si riassumono i dati della situazione patrimoniale, quali risultano al termine di ciascuno degli esercizi in esame, espressi in milioni di lire:

ATTIVITÀ	1961- 1962	1962- 1963	1963- 1964	2° sem. 1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Cassa . . . . .	1,5	1,5	3	2	2,5	2,5	3	4,3	5,3	6,8	6
Banche . . . . .	58,3	47,3	17	21,1	175,6	240,9	285,8	259,3	294,2	332,5	940,8
Titoli . . . . .	102,8	146,8	146,8	146,8	184,7	184,9	184,7	419,3	630,9	671,1	713,1
Depositi (a) . . . . .	1,3	1,8	1,9	2,1	2,5	4,2	5,1	6,6	6,8	8,6	14,3
Crediti di cassa (b) . . . . .	—	9,1	54,6	40	—	—	191	175	—	505	15
Partite di giro (saldi passivi) . . . . .	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	5,1
Fondazioni e gestioni speciali (saldi passivi) . . . . .	1,5	5,1	3,7	9,1	10,7	5,6	5,5	5,2	4,8	9	14,2
Crediti vari (c) . . . . .	—	10,2	13,7	16,3	—	—	—	—	—	—	—
Beni immobili . . . . .	486,9	486,9	486,9	486,9	486,9	486,9	491,4	491,4	491,4	513,3	513,3
Beni mobili . . . . .	693,2	706,4	718,8	732,6	847,4	876	910,6	952,9	999,9	1.104	1.160,9
<b>Totale attività . . . . .</b>	<b>1.345,6</b>	<b>1.415,1</b>	<b>1.446,4</b>	<b>1.457,1</b>	<b>1.710,3</b>	<b>1.801</b>	<b>2.077,1</b>	<b>2.314</b>	<b>2.433,3</b>	<b>3.158,4</b>	<b>3.382,7</b>
<b>PASSIVITÀ</b>											
Fondi patrimoniali . . . . .	51,6	53,9	57,1	58,7	174,7	205,3	475,4	552,8	576,8	1.025,4	1.050,2
Fondazioni e gestioni speciali . . . . .	111,4	163,1	173,9	167,3	187,9	220,3	190,4	303	344	488,5	631
Debiti di cassa (d) . . . . .	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Partite di giro (saldi attivi) . . . . .	—	0,5	—	—	1,1	2,6	0,7	0,6	0,6	—	—
Debiti vari (e) . . . . .	2,3	23,4	48,1	66,1	12,3	9,8	8,6	13,3	20,6	27,2	27,2
<b>Totale passività . . . . .</b>	<b>165,5</b>	<b>241,2</b>	<b>279,1</b>	<b>292,1</b>	<b>376</b>	<b>438</b>	<b>675,1</b>	<b>869,7</b>	<b>942</b>	<b>1.541,1</b>	<b>1.708,4</b>
<b>Patrimonio netto . . . . .</b>	<b>1.180,1</b>	<b>1.173,9</b>	<b>1.167,3</b>	<b>1.165</b>	<b>1.334,3</b>	<b>1.363</b>	<b>1.402</b>	<b>1.444,3</b>	<b>1.491,3</b>	<b>1.617,3</b>	<b>1.674,3</b>

- (a) In questa posta sono stati ricompresi: l'accantonamento presso l'I.N.A. del fondo per la liquidazione dell'indennità agli avventizi e taluni depositi cauzionari presso l'Amministrazione delle poste.
- (b) Riguardano: nell'esercizio 1962-63, il credito verso il « bilancio ordinario » per il disavanzo dell'esercizio non colmato col prelevamento dal Fondo disponibile; negli esercizi 1963-64 e 2° semestre 1964, oltre ai crediti per disavanzi di esercizio, anche crediti per somme non ancora riscosse pur se già iscritte in bilancio; negli esercizi 1967, 1968, 1970 e 1971, ancora crediti per ritardata riscossione di parte dei contributi statali.
- (c) Trattasi del credito vantato dal « Fondo amici a vita » nei confronti del « bilancio ordinario », a seguito del versamento effettuato dal primo, in luogo del secondo ed a titolo di mera anticipazione, delle annualità per la costituzione del Fondo di buonuscita per il personale proveniente dall'Accademia d'Italia.
- (d) Trattasi di un debito verso la Banca d'Italia, presso la quale era aperto un c/c di anticipazione su titoli.
- (e) In questa posta sono stati ricompresi: i debiti per imposte non ancora versate all'erario, ma già iscritte tra le uscite dell'esercizio; e — per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 2° semestre 1964 — il complessivo disavanzo del « bilancio ordinario », risultante dalla eccedenza delle uscite sulle entrate di parte effettiva e dalle anticipazioni effettuate dal « Fondo amici a vita », di cui alla precedente nota c).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dall'analisi dei dati esposti è agevole rilevare come il netto patrimoniale, quale risulta dai conti elaborati dall'ente, sia formato esclusivamente dal controvalore dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Accademia, l'insieme delle altre poste perfettamente bilanciandosi all'attivo ed al passivo: ciò in quanto, agli elementi patrimoniali attivi, rappresentati essenzialmente dai titoli e dalle disponibilità liquide, si contrappongono esattamente — al passivo — i «fondi patrimoniali» e le «fondazioni e gestioni speciali», cui quei titoli e quelle disponibilità per intero formalmente pertengono.

Va osservato tuttavia che se i fondi per la liquidazione e la previdenza del personale e quelli vincolati per statuto a scopi determinati costituiscono realmente delle passività patrimoniali in senso tecnico, in quanto poste rettificative di valori compresi fra le attività, altrettanto non può dirsi per il «Fondo disponibile» ed il «Fondo amici a vita» — tra i fondi patrimoniali — e per quelle gestioni speciali costituenti semplici accantonamenti dal bilancio ordinario in vista di possibile futura utilizzazione, nei quali casi si è piuttosto di fronte a delle consistenti (nel 1971, circa la metà del passivo) riserve facoltative, che andrebbero più correttamente incluse nel patrimonio netto; per tale considerazione, quest'ultimo deve in realtà essere stimato ben superiore a quello indicato dall'Istituto nei propri conti, segnatamente negli ultimi esercizi, caratterizzati dai ripetuti e vistosi incrementi del Fondo disponibile, dei quali in precedenza si è fatta menzione.

Richiamate le osservazioni svolte al paragrafo n. 10, sulla inammissibilità della inclusione nei rendiconti dell'Accademia dei conti finanziari e patrimoniali (questi ultimi limitati alla situazione delle disponibilità liquide e dei titoli) anche delle gestioni soltanto amministrative dall'Accademia ma di proprietà di terzi od aventi propria personalità giuridica (19), per quanto riguarda le singole poste dei sopra riportati conti patrimoniali meritano breve esplicitazione quelle relative ai beni mobili ed immobili, che — come si è già precisato — comprendono esclusivamente beni di proprietà dei Lincei.

I beni immobili sono rappresentati dal Palazzo della Farnesina e da alcuni edifici annessi (fabbricato ex uffici, fabbricato per servizi, casetta del portiere, rimessa), oltre che dal giardino; tutti codesti beni continuano ad essere iscritti al valore determinato all'atto dell'acquisizione del patrimonio dell'Accademia d'Italia, salva una rivalutazione effettuata immediatamente dopo per un parziale adeguamento al valore reale, e salvi due modesti aumenti nel 1967 e nel 1970 in conseguenza di lavori straordinari effettuati in taluni di essi.

I beni mobili sono costituiti da mobili di arredamento (121 milioni al 31 dicembre 1971), da mezzi di trasporto (circa 6 milioni), da oggetti vari e attrezzi di lavoro (circa 30 milioni), e soprattutto dal complesso delle pubblicazioni accademiche (523 milioni) e dai libri delle varie biblioteche (480 milioni); tutti questi beni sono iscritti per una somma corrispondente al prezzo di costo, ma non è calcolata alcuna riduzione di tale valore in ragione del progressivo deperimento e consumo dell'oggetto. Ritiene al riguardo la Corte di rappresentare l'opportunità della istituzione di un fondo di ammortamento per quei beni — almeno — per loro natura soggetti ad usura e quindi destinati ad essere periodicamente rinnovati.

---

(19) Un diverso sistema, anche in questo caso, è riservato alla Fondazione Donegani ed al Fondo Fettrinelli, i cui conti patrimoniali sono tenuti completamente separati da quelli dell'Accademia; se per la prima tale soluzione è rigorosamente conforme alla natura giuridica della Fondazione, per il secondo invece, che non ha più propria personalità giuridica, non v'ha motivo di non includerne il patrimonio in quello dell'Accademia, al pari di quanto praticato per tutti gli altri Fondi che sono di proprietà dell'Istituto, pur se soggetti a particolari vincoli di destinazione. Solo con tale integrazione, e dopo le esclusioni indicate nel testo, il conto patrimoniale potrà fornire una immagine fedele della consistenza e della composizione del patrimonio accademico.

## 11. — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ribadite le osservazioni tutte formulate nel corso della presente relazione, la Corte ritiene opportuno, in sede conclusiva, richiamare l'attenzione essenzialmente sui tre temi seguenti, che emergono come quelli di fondo nella vita dell'ente.

Il primo è quello dell'adeguamento dell'assetto ordinativo dell'Accademia alle esigenze poste dalla graduale evoluzione dell'Istituto (giunta a compimento proprio negli anni recenti) da associazione culturale a carattere ancora prevalentemente privatistico, dalle scarse disponibilità finanziarie ed operante secondo gli indirizzi e con gli strumenti cari alla secolare tradizione erudita delle accademie, ad ente in cui domina ormai il profilo pubblicistico e che — avvalendosi delle crescenti risorse fornitegli dallo Stato — può rivolgere la propria attività verso compiti ed iniziative nuove, anche metodologicamente, per un contatto più immediato con i problemi del nostro tempo e per una partecipazione più attiva ai tentativi di analisi e soluzione dei problemi stessi.

Alla luce di questa nuova realtà, lo statuto del 1920, per taluni aspetti manchevole sin dall'origine, appare ormai chiaramente superato: di qui, la necessità che sia urgentemente elaborato un nuovo testo che dia all'Accademia un ordinamento e delle strutture adeguate alla natura, ai compiti ed alle dimensioni, anche economico-finanziarie, attuali. A tal fine, la Corte ha indicato nelle pagine precedenti alcuni punti particolarmente bisognevoli di appropriata regolamentazione:

- a) articolazione dei fini istituzionali dell'Accademia e specificazione delle attività mediante le quali quei fini vanno attuati;
- b) puntuale e completa disciplina dei poteri e delle attribuzioni dei vari organi sociali;
- c) espressa previsione dei poteri, e delle relative forme e modalità di esercizio, spettanti ai Ministeri vigilanti, così da consentire all'Autorità governativa, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica, organizzativa e programmatica dell'Istituto, sia di controllare effettivamente il modo in cui vengono gestiti i fondi erogati dallo Stato, sia di operare il necessario coordinamento con l'azione svolta negli stessi settori dagli organi statali e da altri enti sovvenzionati.

Altro problema che richiede di essere rapidamente ed organicamente affrontato nelle competenti sedi accademiche è quello della piena funzionalità dell'Istituto: pur se condizionato nelle soluzioni finali al previo rinnovamento dell'assetto ordinativo dell'Accademia, ritiene la Corte necessario che siano comunque sin d'ora elaborati ed attuati programmi che, utilizzando le cospicue disponibilità accantonate, consentano una espansione dell'attività istituzionale proporzionata all'accresciuto volume delle entrate ed al relativo onere che lo Stato si è assunto.

Infine, un problema di riordinamento si pone anche per l'assetto amministrativo-contabile dell'Accademia, che è opportuno venga al più presto compiutamente disciplinato da apposito regolamento, informato ai principi vigenti in materia per la categoria degli enti pubblici sovvenzionati di tipo « amministrativo » ed alle indicazioni a tale riguardo fornite dalla Corte nel corso della presente relazione.